

# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## DISCIPLINARE

PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE,  
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE NEI COMUNI DI CAPACCIO ED  
ALBANELLA

– BACINO CAMPANIA 55 –

## GENERALITA'

Per Società, qualora non diversamente specificato, s'intende la Società Concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano.

Per tubazione stradale s'intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo, dall'Officina di produzione o dalla cabina di prelievo, riduzione o misura, portano il gas agli impianti di derivazione di utenza. Esso viene eseguito a cura e criterio della Società che ne rimane proprietaria e che può attuare tutte le modifiche, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

Per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso) costituenti le installazioni necessarie a fornire gas all'utenza. Esso viene eseguito a cura e criterio della Concessionaria che può attuare le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o dal suo legale rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Cliente finale che ne è responsabile.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

Le seguenti norme valgono a carattere puramente indicativo tanto che se qualcuna di esse è in contrasto con disposti di legge o con eventuali delibere dell'AEEG sono da ritenersi nulle e prevalgono le norme e delibere medesime.

### **ART. 1**

L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura e criterio del Distributore che provvede, con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

### **ART. 2**

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministrazione dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte di tutti gli utenti interessati dei contratti di fornitura gas - e rimborsare il Distributore delle spese sostenute per la rimozione.

### **ART. 3**

Non è consentito al Cliente finale, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile manomettere e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio gas (allacciamento a tubazioni di gas di prese di terra per impianti elettrici, installazione di caldaie o di depositi di combustibili in locali ove è situato l'impianto gas, chiusura di balconi o ripiani aperti attraversati da tubazioni gas ecc.); se necessario, in casi del genere la Società potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze chiedendo le spese relative al lavoro, secondo dettagliato preventivo di spese.

Il Distributore qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere agli utenti responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare le conseguenze come per legge, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati da infrazioni del genere.

#### **ART. 4**

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dal Distributore che, anche nel corso del contratto, ne stabilisce la ubicazione e la portata che sarà proporzionata agli apparecchi utilizzatori serviti in conformità ai criteri di sicurezza e buona tecnica.

Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita ed entrata il Distributore farà apporre i contrassegni ed i sigilli prescritti dall'Ufficio Metrico e quelli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi il gas prima della stipulazione del relativo contratto con la Società di vendita, è soggetto ad una penalità come per legge, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere alla Società ed il diritto di quest'ultima di cessare la somministrazione e rifiutare nuove richieste di riattivazione della fornitura o di nuova fornitura come per legge.

Formalizzando il rapporto di utenza, il Cliente finale non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dalla Società a richiesta verbale o telefonica dell'interessato; in caso di infrazione a tale norma, la Società è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore: qualora il Cliente finale contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico del Cliente finale.

Il Cliente finale è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta della Società, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi i sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta del Cliente finale, la Società avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

E' fatto divieto al Cliente finale di spostare il misuratore dal luogo in cui la Società lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltrechè ripetere la spesa della messa in ripristino, la Società avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

#### **ART. 5**

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Cliente finale - il quale dovrà servirsi di un installatore abilitato che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dalla Società stessa. Resta pertanto estranea la Società da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di gas o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni successive dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta della Società, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di aspiratori o altri apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione del gas.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche di cui al successivo art. 9 sono comunque a carico del Cliente finale.

Non è consentito il collegamento diretto fra uscita misuratore ed apparecchi di utilizzazione senza regolare impianto interno.

Non è consentito installare nei locali dove esistono tubazioni del gas, salvo preventivo accordo con la Società, impianti i quali possano comunque modificare la sicurezza del servizio gas. Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero, sarà comunque responsabilità del Cliente finale sorvegliare sul rispetto di tale divieto.

#### **ART. 6**

La fornitura del gas avviene all'uscita del misuratore. La Società ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, in accordo con l'Autorità competente e con il Distributore, le caratteristiche tecnologiche della fornitura.

#### **ART. 7**

Le tariffe di vendita del gas distribuito saranno determinate dalla Società titolare dell'attività di vendita secondo le norme vigenti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

#### **ART. 8**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, il Cliente finale dovrà segnalare prontamente il fatto alla Società di vendita, che, previe le opportune verifiche da eseguirsi a cura della Società distributrice effettuerà la valutazione del consumo di gas durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure a quelli del periodo di fatturazione precedente, se il Cliente finale usa il gas da meno di un anno, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.

Se invece il Cliente finale non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato della Società distributrice in occasione di una eventuale verifica, la Società distributrice potrà addebitare alla Società di vendita e per essa al Cliente finale un consumo pari al massimo bimestrale verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile al Cliente finale. La Società di vendita resta obbligata a fornire tutte le informazioni necessarie alla Società di distribuzione al fine di ricostruire lo storico del consumo di gas del Cliente finale.

#### **ART. 9**

La Società può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative.

Il Cliente finale ha diritto di fare eseguire in qualsiasi momento un controllo del misuratore in contraddittorio con la Società di distribuzione, previo versamento alla stessa dell'ammontare presumibile delle spese; tale importo sarà rimborsato se dal controllo risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge; in ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo alla fatturazione precedente il controllo

del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti.

#### **ART. 10**

Se per cause di forza maggiore (quali ad esempio, decadenza della concessione, guerre, scioperi, carenze di materie prime), o per necessità di modifiche sostanziali agli impianti di produzione o di distribuzione del gas, la Società dovesse comunque interrompere la fornitura del gas al Cliente finale, questi non avrà diritto ad alcun indennizzo.

I privati consumatori non avranno diritto ad alcuna indennità nè per interruzioni nè per deficienza di qualità, pressione o quantità del gas, fatti salvi i casi di indennizzo automatico previsti dall' AEEG.

#### **ART. 11**

In caso di fallimento del Cliente finale, il contratto relativo ai locali nei quali il medesimo esercita la propria attività, è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare con la Società di vendita un nuovo contratto di fornitura del gas.

Le spese per le opere occorrenti e per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico del Cliente finale e dovranno essere versate anticipatamente.

#### **ART. 12**

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono come solo competente il Foro di Salerno.

#### **ART. 13**

Il Cliente finale dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni (non indicate sopra) che il Distributore d'accordo con il Concedente, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

#### **ART. 14**

Quando sospende l'uso del gas, il Cliente finale deve chiudere accuratamente il rubinetto del misuratore e quelli degli apparecchi di utilizzazione.

#### **ART. 15**

Qualora rilevasse odore di gas, specialmente se in locali chiusi, il Cliente finale non deve accendere fiamme libere nè manovrare interruttori o campanelli elettrici, ma deve spalancare subito le finestre, controllare che i rubinetti del misuratore e degli apparecchi del gas siano chiusi e avvisare immediatamente la Società di distribuzione.

#### **ART. 16**

E' vietato allacciarsi comunque alle tubazioni dell'impianto gas ed in particolare usarle come messa a terra per apparecchiature elettriche (televisori, radio, lavatrici, ecc.). E' altresì vietato collocare oggetti pesanti od ingombranti, o sostanze corrosive intorno o sopra il misuratore.